

## Il Procuratore regionale della Corte dei conti difensore della legge e dell'erario

di Piero Carlo Floreani\*

La traccia che mi è stata assegnata per l'intervento di oggi<sup>47</sup> riflette una dicotomia; essa dà modo di percepire che esistano due distinte sfere d'interessi retrostanti le prerogative del procuratore della Corte dei conti: una che lo connota come difensore della legge; una distinta sfera che lo identifica come tutore dell'erario. Certo, se considerassimo che il termine erario, tralattivamente utilizzato per riferirsi al pubblico denaro, richiama veramente il concetto di *aerarium populi romani*, riferito alla cassa e al tesoro dello Stato e, come tale, contrapposto al *fiscus*, vale a dire il patrimonio personale dell'imperatore, viceversa oggi usato con riferimento alle finanze pubbliche ed alla loro organizzazione attiva, non potremmo che escludere la diversificazione da cui ero partito. D'altra parte, in epoca preunitaria i procuratori del re erano definiti *procuratores fisci*, sicché il riferimento alla nozione di erario non è di ausilio ai fini che ci interessano.

Da quella distinzione, tenuto conto delle svariate attribuzioni e degli eterogenei poteri processuali, può sorgere l'idea che la posizione del Pubblico Ministero debba essere caratterizzata in base agli interessi di cui è in senso lato portatore. Ma ipotizzare che il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti possa essere un organo amministrativo, ovvero un rappresentante dell'Amministrazione, o ancora che esso sia parte in senso formale e non sostanziale, con riguardo alla circostanza che egli è portatore di interessi patrimoniali che fanno capo alle amministrazioni pubbliche e non suoi propri si rivela un metodo fuorviante e che appare discutibile nel suo punto di approccio. Mentre sul piano della qualificazione formale è preferibile definirlo come sostituto processuale, in quanto titolare di una funzione correlata al perseguimento di interessi altrui e non propri<sup>48</sup>, non è affatto vero che le fonti attribuiscono a lui la tutela di interessi pubblici specifici, messi in gioco o sacrificati nella controversia alla cui definizione partecipa, quelli, in altre parole della Pubblica Amministrazione danneggiata. La sua figura riflette tensioni più ampie, di cui la tradizione ed anche la dottrina ha dato conto. Un esempio alquanto significativo può essere tratto dall'esperienza ormai conclusa del Pubblico Ministero nel giudizio pensionistico, nel quale non si è mai dubitato che il requirente potesse formulare conclusioni del tutto opposte a quelle a cui era pervenuta l'Amministrazione nella definizione del provvedimento di pensione ed anche favorevoli alla posizione sostanziale del ricorrente.

Riterrei invece più produttivo assumere come punto di riferimento il processo al quale il Pubblico Ministero partecipa. Nell'ottocento ed anteriormente alla Costituzione del 1948 le giurisdizioni amministrative erano considerate di tipo obbiettivo.

Per quanto attiene alla giustizia amministrativa, va ricordato come questa qualificazione sia entrata in crisi e poi del tutto abbandonata con l'emersione

---

\* Procuratore regionale del Piemonte.

<sup>47</sup> Trattandosi di un discorso - tenuto a Torino il 12 novembre 2012, in occasione del centocinquantesimo dell'istituzione della Corte dei conti italiana - e non di uno scritto a carattere scientifico, mi sono limitato a note e riferimenti bibliografici del tutto essenziali.

<sup>48</sup> Cfr. L. Greco, Il Pubblico Ministero della Corte dei conti, in Riv. d. Corte dei conti, 1955, I, pag 87.

dell'interesse legittimo inteso come situazione giuridica soggettiva di natura sostanziale che ha propria vita anche prima e al di fuori del processo, concezione che si deve soprattutto alla ricerca di Aldo Piras condotta nel famoso studio Interesse legittimo e giudizio amministrativo. Se noi prendiamo in considerazione l'interesse pubblico, ovvero ci domandiamo quali siano le sorti dell'interesse pubblico che si soppone sia implicato nella definizione della controversia amministrativa, ci rendiamo conto che esso è esposto al sacrificio derivante dalla rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ed al rischio connesso all'esposizione dei motivi di doglianza da parte dello stesso ricorrente ed alla selezione delle eccezioni rimesse a resistenti e controinteressati, mentre anche il più macroscopico vizio di legittimità di un provvedimento amministrativo non può essere rilevato se non dedotto dalla parte che vi ha interesse ed al riguardo il giudice nulla può fare<sup>49</sup>. Ragione per cui, si deve concludere che nel giudizio amministrativo la tutela e la cura dell'interesse pubblico è soltanto eventuale, ancorché si possa ammettere che una certa mitigazione dell'eventualità rilevata può certo derivare dall'applicazione principio di acquisizione e dallo sforzo del giudice amministrativo di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Vediamo cosa succede sul versante della giustizia contabile.

Anche con riferimento ad essa si possono registrare tendenze, sempre più attuali, a considerare il giudizio di responsabilità amministrativa come un giudizio di parti ed anzi, se si tengono in considerazione i precetti contenuti nell'art. 111 della Costituzione, il tema è attualissimo<sup>50</sup>. In ogni caso, questa tendenza ha radici lontanissime, con il progressivo distacco del giudizio di responsabilità amministrativa dal giudizio di conto, iniziato con la legge 22 aprile 1869 n. 5026 e, soprattutto, con il testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214.

Tuttavia, a presidio dell'idea che il giudizio di responsabilità amministrativa fosse e sia un giudizio con marcati tratti di obbiettività rimangono una serie di considerazioni collegate all'esercizio dell'azione, atteso che essa è forse ancora considerata irretrattabile e si ritiene non concepibile una rinuncia del Pubblico Ministero. Con un problema, però; perché – ci si domanda – cosa succede se il Pubblico Ministero ha sbagliato e si rende conto, attraverso apposita deduzione, che la sua azione non poteva o doveva essere coltivata? Una risposta chiara a questo quesito non è mai stata data e, credo, si preferisca diluirlo nella definizione delle questioni di merito da parte del giudice, nel senso che questi ne terrà conto e, al limite, respingerà la domanda. Ma, l'evidente carattere di obbiettività insito nel giudizio di responsabilità amministrativa risiede in quella caratteristica qualificazione del processo che va sotto il nome di potere sindacatorio del giudice, potere che è stato spiegato con assai poca chiarezza dalla dottrina. In sintesi, esso è caratterizzato da un pacchetto di facoltà del giudice che comportano la possibilità di ampliare l'oggetto del giudizio, di intervenire sulla *res in iudicio deducta*, di procedere alla chiamata

---

<sup>49</sup> Un'ampia valutazione del materiale pertinente è contenuta nel famoso scritto di Massimo Severo Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Rivista di diritto processuale, 1963-1964;

<sup>50</sup> Non basta tuttavia il rinvio dinamico alle disposizioni della procedura civile, contenuto nell'art 26 del regolamento di procedura, approvato con il R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per sostenere che il giudizio di responsabilità sia un processo di parti. Sul punto, v. Verde, Il giudizio di responsabilità amministrativa: lineamenti di una riforma alla luce dei principi del giusto processo, in Atti del LI Convegno di studi di scienza dell'Amministrazione, Milano 2006, pag 245.

in giudizio di terzi e di disporre autonomamente elementi di prova<sup>51</sup>. Diremmo, tuttavia, nell'ambito dei fatti addotti a sostegno della domanda con riguardo alla fattispecie dedotta come fatto generatore di responsabilità amministrativa o contabile. Parrebbe un potere, ammesso che sia lecito definirlo tale, riconducibile al principio di acquisizione delle prove ovvero, quanto al resto, al principio inquisitorio. Ci si rende conto che una proposizione come questa sembra oggi un'eresia, ma non c'è dubbio che il giudizio di conto, invero del tutto attuale, conserva i caratteri tipici del processo inquisitorio; giudizio che va ritenuto di notevole raffinatezza procedimentale qualora si consideri il ruolo del Pubblico Ministero, la cui presenza è comunque garantita nel corso del suo svolgimento. Ora, questo giudizio e l'altro di responsabilità amministrativa hanno in comune dei tratti nei quali l'interesse pubblico, in senso lato riconducibile alla corretta gestione del denaro, è salvaguardato e comunque resta insensibile al diverso atteggiarsi delle parti nel processo nel quale è implicato. La presenza del Pubblico Ministero è assicurata con pari prerogative anche in altri giudizi devoluti alla giurisdizione della Corte, nei quali la legge considera implicato l'interesse erariale. A prescindere dal caso del giudizio di accertamento negativo di responsabilità amministrativa - con riferimento al quale rimane pressante l'interrogativo concernente il ruolo del giudice in assenza di una riconvenzionale di danno e qualora sia indotto a ritenere commesso un illecito perseguibile -, vi sono i casi degli altri giudizi ad istanza di parte, quali il ricorso contro l'imposizione di una ritenuta cautelare o avverso il denegato rimborso di quote inesigibili; questi casi riflettono ipotesi in cui il Pubblico Ministero è tradizionalmente considerato parte aggiunta necessaria e non agente in via principale; dalché, come nel giudizio di conto, è chiamato anche Pubblico Ministero concludente. In relazione a tutti i giudizi in cui il Pubblico Ministero è presente, si ammette, infine, che egli possa procedere all'impugnazione di pronunce anche a tutela di interessi privati.

In conclusione: mentre nel giudizio amministrativo l'interesse pubblico è condizionato alla stregua delle ragioni sopra esposte, nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'interesse pubblico tutelato è l'interesse patrimoniale dello Stato o delle pubbliche amministrazioni e, solo mediatamente, l'interesse pubblico generale di garanzia e retta osservanza della legge; con una distinzione però: questo è senz'altro vero per i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile - ancorché la presenza di poteri sindacatori comporti che lo stesso oggetto del giudizio risenta di una cooperazione fattiva del giudice, mentre per i giudizi di conto - automatici, quanto alla stessa instaurazione - l'interesse pubblico alla pura osservanza della legge è veramente tutelato<sup>52</sup>. In questo tipo di processo si realizza quell'accertamento obbiettivo ed il raggiungimento di quello scopo di verità che dovrebbero essere alla base degli istituti processuali senza distinzioni<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Sul potere sindacatorio si impone una decisione particolarmente perspicua: Sez. riun. 1° giugno 1986 n. 500/A; un ancoraggio al principio di acquisizione è contenuta in Sez. riun. 10 febbraio 1992 n. 749/A. In dottrina, in senso molto critico, Guasparri, Note sul potere sindacatorio della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in Foro amm. 1969.

<sup>52</sup> Sul giudizio di conto cfr. la fondamentale monografia di Cantucci, Il giudizio sui conti degli agenti contabili, Padova 1958; sui caratteri inquisitori e sindacatori dei giudizi davanti alla Corte dei conti in generale, v. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1974, p. 1018 e ss.

<sup>53</sup> Le affermazioni in giurisprudenza sono rare; una pronuncia chiara sulla natura degli interessi tutelati dal Pubblico Ministero contabile è quella delle Sez. riun. 1° marzo 1994 n. 933/A. La sentenza è importante anche perché afferma la

Ma, con riferimento al tema dell'indagine ed alla dicotomia dalla quale ero partito, a me sembra stimolante un altro profilo di approfondimento, legato questa volta ad aspetti organizzativi dell'Istituto. A me pare che la contiguità tra le funzioni della Corte, di per sé eterogenee, offra uno spunto notevole per caratterizzare meglio l'attività del Pubblico Ministero e nel contempo anche quella del controllo, alla quale si affianca a far tempo dalla sua istituzione.

Al riguardo, si può agevolmente considerare che, assumendo una nozione assai ampia e per il momento atecnica di controllo, vi possa appartenere anche l'attività giurisdizionale, atteso che essa si compie attraverso un operato di verifica e di accertamento in ordine a fatti dedotti a fondamento di una domanda giudiziale. Si parla, infatti, comunemente, di controllo giudiziario in modo non dissimile dal controllo parlamentare o al controllo politico o ancora di controllo del cittadino sull'operato dei pubblici poteri, riferendosi non solo all'astratta possibilità di ripercorrere i tratti dell'attività controllata, ma anche al fatto che i soggetti che lo compiono effettivamente lo fanno. In un ordinamento democratico è comunemente accettata, in ogni caso, l'idea che l'operato dei pubblici poteri debba formare oggetto di adeguata informazione e che in linea generale possa essere verificato.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei pubblici poteri – e della Pubblica Amministrazione in particolare – è dato riscontrare una pluralità di controlli in vario modo incidenti sull'operato di essa, al punto che si parla più propriamente di un sistema di controlli, o anche di più sistemi, esercitati che siano dalla Corte dei conti ovvero da altri organi; l'esistenza di un sistema di controlli risponde ad un principio di ragione e si attua su più fronti: esiste così un controllo su atti, su attività, su organi; si realizza come controllo preventivo, ovvero successivamente alla realizzazione dell'attività oggetto di verifica, in modo singolare o globale, consuntivo, talvolta sostitutivo e così via.

La Corte dei conti, autonomo potere dello Stato, esercita una funzione pubblica neutrale di controllo, in relazione alla quale non si è mai dubitato che si realizzi in modo disinteressato a garanzia obbiettiva dell'ordinamento, al fine di assicurare la piena osservanza della legge, quali che siano gli interessi, generali o particolari del Governo o delle Amministrazioni<sup>54</sup>. Non credo, tuttavia, che tale caratterizzazione della funzione esercitata ed il ruolo della Corte di referente diretto e generale delle Camere sul riscontro eseguito – di cui all'ultima parte del capoverso dell'art. 100 Cost.<sup>55</sup> – siano elementi che necessariamente debbano indurre a ritenere che l'ausiliarità sia riferibile allo stesso Parlamento. Mentre non c'è dubbio che la Corte sia organo di rilevanza costituzionale ed organo dello Stato comunità – più semplicemente dello Stato ordinamento – quantomeno con riguardo alla funzione di controllo, non credo che questo sia sufficiente a riferire al Parlamento la qualificazione costituzionale di ausiliarità. Non basta questo *referre* a radicare la pertinenza dell'interesse in capo al Parlamento quasi che le Camere fossero non solo il

---

coesistenza dell'azione civile delle amministrazioni a tutela dei propri interessi patrimoniali. Fondamentale resta comunque Cass. SSUU. 2 marzo 1982 n 1282.

<sup>54</sup> Cfr. Sandulli, Manuale cit.; Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in *Rivista di diritto processuale*, 1964; Carbone, Art. 100, Gli organi ausiliari, in *Commentario della Costituzione* a cura di Branca e Pizzorusso, Bologna 1994.

<sup>55</sup> Un riferimento storico è costituito dal fatto che anche Q. Sella parlò di relazione al Parlamento nel discorso fatto in occasione dell'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia a Torino il 1° ottobre 1962.

destinatario finale dell'attività di controllo, ma, ancor peggio di esse la Corte fosse la *longa manus*. D'altra parte, in relazione alle esternazioni di referto, i commentatori non si curano di rilevare quanto forte e pertinente appaia – e di esso sia stato tradizionalmente fatto ampio uso – l'avviso al Ministro di cui all'art. 15 del testo unico 12 luglio 1934 n. 1214. Io credo – e ne sono convinto – che il controllo serva in primo luogo e, soprattutto, al Governo, al quale non può che essere essenziale dar conto che gli organi del suo apparato dispieghino attività amministrativa conforme ai criteri di legalità. Simmetrica è la posizione del Consiglio di Stato, posto che è fuori discussione la riferibilità diretta al Governo della sua funzione anch'essa neutrale di consulenza. Certo, l'utilità correlata ad assicurare, attraverso il controllo, il concreto esercizio dei poteri amministrativi alla stregua dei criteri di legalità giova al Parlamento e del pari al cittadino informato, i quali, tuttavia, hanno altri strumenti per realizzare il controllo di propria competenza sopra gli organi di governo. Non si potrebbe concludere ritenendo che il Parlamento, dal quale il Governo ripete la sua fiducia, sia perciò soltanto il soggetto ausiliato dell'attività di controllo di pertinenza della Corte. Penso, invece, che debba ritenersi preferibile la tesi tradizionale e collocare la Corte dei conti tra gli organi ausiliari *tout court* del Governo. Non oserei forse porre in discussione un'opinione del resto alquanto pacifica se un collega assai prestigioso come Nicola Mastropasqua non avesse recentemente<sup>56</sup> avuto modo di rilevare la sterilità della dicotomia dell'ausiliarità come riferita al Governo o al Parlamento e che il controllo esterno, al pari dell'attività consultiva affidata a soggetti esterni all'apparato amministrativo e dotati di garanzie di indipendenza e terzietà è funzionale al conseguimento di un valore che è proprio e fondante della Pubblica Amministrazione ed in sostanza la funzione di tali organi è ausiliaria rispetto all'apparato della Pubblica Amministrazione.

La linea del ragionamento che si è cercato di percorrere avvicina, a mio parere, la posizione del Pubblico Ministero a quella della Corte quando esercita funzioni di controllo, atteso che, anche qualora si dovesse ritenere che al primo è affidata la tutela dell'interesse patrimoniale della Pubblica Amministrazione implicato nei giudizi nei quali egli è parte, tale conclusione sarebbe comunque compatibile e coerente con un'affermazione più generale secondo la quale l'interesse retrostante l'attività del Pubblico Ministero è interesse alla pura osservanza della legge.

Ma questo percorso, che potrebbe definirsi ideale, trova riscontro pratico qualora si cerchi di approfondire quel terreno di contiguità al quale facevo riferimento più sopra con riguardo alla funzione requirente da un lato e quella di controllo dall'altro. Dal punto di vista della tradizione, va ricordato che la Procura generale ha sempre partecipato alle sedute di tutte le articolazioni interne delle Sezioni riunite; da un punto di vista più generale, va inoltre rilevato come l'efficacia del controllo successivo fosse, da sempre, riconosciuta nella circostanza che esso apre la strada all'iniziativa del Pubblico Ministero e della giurisdizione contenziosa<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup> In Giurisdizione e controlli sugli enti locali alla luce del vigente quadro normativo, in Atti del Convegno in memoria di Francesco Staderini, tenutosi a Firenze il 26 ottobre 2011.

<sup>57</sup> Per questo aspetto v. L. Greco, op. cit., pag. 96.

Nel procedimento di parificazione del rendiconto generale dello Stato, precedente alla sua approvazione da parte delle Camere, la Corte delibera a Sezioni riunite con le formalità della giurisdizione contenziosa in pubblica udienza nella quale interviene anche il Pubblico Ministero. Che questa attribuzione appartenga alla funzione di controllo non vi è dubbio, malgrado l'adozione delle speciali formalità, stante il rilievo dei suoi contenuti e la mancanza di alterità di posizioni rispetto a quella assunta dal procuratore generale; ma, proprio in ragione della sua qualificata partecipazione - nella quale singolare rilievo assumono le valutazioni in ordine alle variazioni, normative o amministrative, o alle riforme considerate opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro - Lelio Greco, in una con la tradizione dell'istituto, ha ritenuto che la procura generale potesse inquadarsi nel sistema del controllo<sup>58</sup>.

Un altro evidente punto di contatto tra attività del Pubblico Ministero e controllo, e quindi tra questo e funzione giurisdizionale, si rinviene con riferimento al giudizio per resa di conto, poiché l'art. 39 del regolamento di procedura<sup>59</sup> espressamente prevede che il Pubblico Ministero promuove il giudizio anche su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo. Malgrado la disposizione non incida sulla esclusiva titolarità del procuratore generale di agire in giudizio per la presentazione del conto è chiaro il profilo di raccordo funzionale tra le distinte articolazioni della Corte dei conti.

Va ribadito, infine, che lo stesso giudizio di conto ha caratteristiche tali da indurre a ritenere che esso consista in un'attività sostanzialmente di controllo, ancorché esercitata attraverso un raffinato sistema di garanzie tipiche della materia processuale.

Le considerazioni sopra esposte danno chiaramente conto dei più rilevanti aspetti che rivelano un'indiscutibile contiguità tra attività del Pubblico Ministero ed attività di controllo, in relazione ai quali si assiste addirittura ad un'intersezione del ruolo del Pubblico Ministero rispetto all'eterogenea funzione di controllo. Ed è in relazione ad essi che trova spiegazione e va valorizzata la cointestazione in capo alla Corte dei conti delle funzioni di controllo e giurisdizionale, non già in valutazioni concernenti l'assetto organico del personale di magistratura o il mero ossequio al disegno riformatore del conte di Cavour.

L'oggettiva contiguità è il tessuto procedimentale sul quale la Corte è stata istituita, affonda nella tradizione ed è proseguita nel tempo. Ancora oggi, nonostante le trasformazioni correlate al diverso assetto dello Stato ed il progressivo sviluppo delle autonomie territoriali a far tempo dalla realizzazione dell'ordinamento regionale e fino agli anni novanta, paiono offrire un modello di apprezzato e sicuro riferimento.

Vale la pena di rilevare che esso ha resistito senza dar luogo a conflitti particolari e senza soffrirne per almeno cento e trent'anni, perlomeno fino alla riforma attuata con la legge 14 gennaio 1994 n. 20.

---

<sup>58</sup> V. L. Greco, op. cit., pag. 97; cfr. artt. 39 e ss. R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

<sup>59</sup> R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.

Senonché, un clamoroso *obiter dictum* o, meglio, una concisa e sommaria motivazione della Corte costituzionale, contenuta nella sentenza 12-27 gennaio 1995 n. 29, ha affermato un principio idoneo ad incidere in maniera significativa sul terreno di quella contiguità in relazione alla quale si è venuto sviluppando tutto il discorso fin qui seguito<sup>60</sup>; trattasi di un punto della motivazione che non può nemmeno essere parafrasato tanto è specifico nella sua portata e da cui traspare non tanto un monito, ma piuttosto una minaccia diretta agli operatori, quasi potesse concretarsi qualora essi si azzardassero a travalicare i limiti segnati. Quali siano e da dove derivino i delicati problemi ai quali fa riferimento la Corte, non è spiegato, ma non si ignora come essi siano correlati ad una tesi, sostenuta in dottrina, secondo la quale la funzione giurisdizionale deve essere nettamente separata da quella di controllo. In particolare, secondo Cerulli Irelli, essa deve essere esercitata da organi non soltanto indipendenti ed imparziali, ma terzi, cioè del tutto separati (sul piano organizzativo ma anche con specifico riferimento alle questioni trattate) rispetto ai soggetti (le parti) del processo; e ciò alla stregua della normativa costituzionale, artt. 101 e 111 Cost., e dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo<sup>61</sup>.

Io non credo che la cointestazione di funzioni incapo alla Corte dei conti e l'illustrata contiguità tra la funzione di controllo ed il ruolo del Pubblico Ministero nel processo contabile diano luogo ad una lesione del principio di terzietà espressamente precisato nell'art 111 della Costituzione. Non tanto perché la terzietà attiene alle relazioni del giudice con le parti del processo e, dunque, non riguarda le sezioni del controllo se non con riferimento a possibili sfere di coincidenza o ambiti di intersezione di esse con le sezioni giurisdizionali, quanto piuttosto per la ragione che il legislatore ha congegnato i giudizi davanti alla Corte dei conti come giudizi di tipo obbiettivo e non di parti. Inoltre, in tutti i casi<sup>62</sup> in cui viene in rilievo l'attività di controllo quale strumento che apre la strada al giudizio di responsabilità amministrativa o contabile, la notizia o il dato promanante dall'organo di controllo configura e correda la *notitia damni*, e l'ampiezza di questo dato dipende dall'adeguatezza

---

<sup>60</sup> Si trascrive, per agevolarne l'immediata ritenzione, il punto rilevante della sentenza n. 29 del 1995, affermato in relazione ad una questione sollevata dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna con riguardo all'art 3, sesto, ottavo e nono comma, della legge 20 del 1994: "*Nondimeno, la titolarità congiunta nella stessa Corte dei conti della giurisdizione (ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione) e del controllo successivo sulla gestione, corredato dei poteri di acquisizione delle notizie e di ispezione sopra indicati, pone delicati problemi di regolamentazione dei confini, non solo sotto il profilo dell'organizzazione interna dell'organo (in quanto postula una rigorosa separazione fra le sezioni giurisdizionali e quelle adibite al predetto controllo) ma anche sotto il profilo dell'utilizzazione delle notizie o dei dati acquisiti attraverso l'esercizio dei poteri inerenti al controllo sulla gestione. Più precisamente, è incontestabile che il titolare dell'azione di responsabilità possa promuovere quest'ultima sulla base di una notizia o di un dato acquisito attraverso l'esercizio dei ricordati poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione, poiché, una volta che abbia avuto comunque conoscenza di un'ipotesi di danno, non può esimersi, ove ne ricorrano tutti i presupposti, dall'attivare l'azione di responsabilità. Ma i rapporti tra attività giurisdizionale e controllo sulla gestione debbono arrestarsi a questo punto, poiché si vanificherebbero illegittimamente gli inviolabili <diritti della difesa>, garantiti a tutti i cittadini in ogni giudizio dall'art 24 della Costituzione, ove le notizie o i dati acquisiti ai sensi delle disposizioni contestate potessero essere utilizzati anche in sede processuale (acquisizioni che, allo stato, devono avvenire nell'ambito della procedura prevista dall'art 5 della legge n 19 del 1994)*".

<sup>61</sup> Su tale questione cfr. Cerulli Irelli: La posizione costituzionale della Corte dei conti e della sua giurisdizione, nel confronto europeo, in Atti del LI Convegno, cit., pag. 449 e ss.

<sup>62</sup> Rimarrebbe probabilmente fuori l'arcaico strumento della resa del conto promossa dalla sezione di controllo, più sopra ricordato e disciplinato dall'art 39 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.

o dal legittimo adempimento dell'obbligo di denuncia della cui titolarità in capo all'organo di controllo non si discute neppure<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> E' evidente, infatti, che l'obbligo di denuncia non sarebbe correttamente adempiuto se l'organo di controllo si limitasse ad una mera segnalazione che non desse conto delle ragioni per cui ha ritenuto di procedere in tal senso. *Nulla quaestio*, probabilmente, se si avesse riguardo alla denuncia resa al Pubblico Ministero penale, atteso che l'indiscussa terzietà di questo non metterebbe in gioco equilibri tra funzioni eterogenee; ed allora si giungerebbe alla paradossale conclusione che sarebbe invece consentito versare a quel diverso organo del Pubblico Ministero tutti i documenti e mezzi di prova di cui in ipotesi l'organo di controllo fosse in possesso.